

RISPOSTA. — « Il decreto-legge che istituisce a favore degli studenti militari, corsi speciali d'integrazione dispone che questi siano tenuti nelle scuole superiori per gli ingegneri, nelle facoltà di scienze per le lauree in chimica, in fisica ed in scienze naturali e nelle scuole di agraria.

« Tale decreto, quindi, non contempla il caso degli studenti farmacisti, e la circolare ministeriale n. 3885 che ne fissa le norme esecutive non poteva estendere le concessioni stabilite, tanto più che alle altre facilitazioni per gli studenti universitari provvede a sufficienza il Regio decreto 16 ottobre 1919.

« *Il sottosegretario di Stato della guerra*

« FINOCCHIARO-APRILE ANDREA ».

Casalini. — *Al ministro della giustizia e degli affari di culto.* — « Per conoscere per quali ragioni non fu ancora applicato a favore del personale straordinario avventizio ed assimilato in servizio presso le preture, i tribunali, le Corti d'appello, l'articolo 1º del Regio decreto 29 luglio 1919, n. 1232 ».

RISPOSTA. — « Andata in attuazione la legge 18 luglio 1917, n. 512, i diurnisti e gli amanuensi non furono più consentiti nelle cancellerie e segreterie giudiziarie. E ciò in base all'articolo 23 della citata legge, col quale, mentre si cercò di sistemarli, riservando ad essi uno speciale concorso per il loro ingresso in carriera, si dispose che i diurnisti e gli amanuensi, non vincitori di tale concorso, cessassero immediatamente dal servizio.

« Con l'articolo 28 del Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1626, è data facoltà ai capi di ufficio di avvalersi per i lavori di copiatura dell'opera di dattilografi o amanuensi; ma ciò senza alcuna ingerenza di questo Ministero, essendo essi retribuiti con i proventi di cancelleria.

« Parimenti, ai posti di usciere resisi vacanti durante la guerra non è stato assunto personale straordinario od avventizio. Il Ministero ha soltanto data facoltà ai capi di ufficio di avvalersi temporaneamente per i servizi di pulizia e custodia dei locali dell'opera privata e del facchinaggio libero da compensarsi a giornata con i fondi assegnati a ciascuna magistratura per provvedere alle ordinarie spese di ufficio.

« Così essendo, sia i dattilografi o amanuensi, sia le persone adibite ai servizi di

nettezza o di custodia negli uffici giudiziari sono da considerarsi come prestatori di opera non aventi nessun rapporto giuridico con l'Amministrazione dello Stato e non appartenenti al personale straordinario, avventizio o assimilato, contemplati nell'articolo 1 lettera a del Regio decreto 29 luglio 1919, n. 123.

« È intuitivo perciò che ai predetti lavoratori d'opera non può essere corrisposta l'indennità mensile di lire 100 che compete solo al personale straordinario, avventizio od assimilato, assunto cioè con regolare decreto, in servizio di ciascuna Amministrazione di Stato.

« *Il sottosegretario di Stato*

« LA PEGNA ».

Casalini. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se sia esatta la notizia della sospensione dell'invio in congedo dei militari motoristi e montatori d'aviazione appartenenti alla classe 1896 ed, in caso affermativo, se non creda dar corso sollecitamente al congedo anche di detti militari, tenendo conto della esuberanza di personale specializzato che si nota nei campi di aviazione ».

RISPOSTA. — « Effettivamente questo Ministero in considerazione delle particolari esigenze dei reparti e servizi aeronautici militari, ha autorizzato gli enti competenti a ritardare l'invio in congedo di alcuni specialisti dei reparti e servizi dipendenti. Tale concessione, però, applicata per i militari della classe 1895 e successivamente per quelli della classe 1896, è stata vincolata da speciali disposizioni intese a ridurre al minimo il periodo di permanenza ed il numero dei militari tratti alle armi e solo per imprescindibili esigenze organiche e di servizio.

« La natura delicata del provvedimento stesso dimostra chiaramente l'inesattezza dell'affermazione riflettente l'esuberanza di personale specializzato nei campi d'aviazione, nei quali le deficienze si manifestano tanto sensibili da far presumere che provvedimenti analoghi dovranno essere attuati anche per le classi che successivamente si congederanno.

« È ovvio, infatti, il far rilevare come le riduzioni effettuate nei reparti non abbiano compensato la notevole e rapida diminuzione di forza dovuta ai congedamenti, mentre d'altra parte la natura del servizio